



COME CAMBIA LA BUSTA PAGA NEL 2022

LEGGE 234/2021 (LEGGE DI BILANCIO 2022)

E D. LGS. 230/2021

Nuovi scaglioni IRPEF dal 01/01/2022

Reddito imponibile	Aliquote fino al 31/12/2021	Aliquote dal 01/01/2022	Differenza
Da 0 a 15.000	23%	23%	0%
Da 15.001 a 28.000	27%	25%	-2%
Da 28.001 a 50.000	38%	35%	-3%
Da 50.001 a 55.000	38%	43%	+5%
Da 55.001 a 75.000	41%	43%	+2%
Da 75.001	43%	43%	0%

Rimodulazione detrazioni dal 01/01/2022

Reddito complessivo	Detrazione anno 2022	Detrazione anno 2021
Fino a 8.000	1.880	1.880
Da 8.001 a 15.000	1.880	$978 + [902 \times (28.000 - \text{reddito tra } 8.000 \text{ e } 28.000) / 20.000]$
Da 15.001 a 25.000	$1.910 + 1.910 \times [(28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 15.000)]$	$978 + [902 \times (28.000 - \text{reddito tra } 8.000 \text{ e } 28.000) / 20.000]$
Da 25.001 a 28.000	$1.910 + 1.910 \times [(28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 15.000)] + 65$	$978 + [902 \times (28.000 - \text{reddito tra } 8.000 \text{ e } 28.000) / 20.000]$
Da 28.001 a 35.000	$1.910 \times [(50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)] + 65$	$978 \times (55.000 - \text{reddito tra } 28.000 \text{ e } 55.000) / 27.000]$
Da 35.001 a 50.000	$1.910 \times [(50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)]$	$978 \times (55.000 - \text{reddito tra } 28.000 \text{ e } 55.000) / 27.000]$
Da 50.001 a 55.000	Zero	$978 \times (55.000 - \text{reddito tra } 28.000 \text{ e } 55.000) / 27.000]$
Oltre 55.001	Zero	Zero

Trattamento Integrativo dal 01/01/2022

Il trattamento integrativo, pari ad euro 1.200 annui, era riconosciuto **fino al 31/12/2021 ai lavoratori con reddito non superiore a Euro 28.000.**

Dal 01/01/2022 viene riconosciuto in misura intera ai lavoratori con reddito **non superiore a Euro 15.000.**

I lavoratori con reddito compreso tra 15.000 e 28.000 ne avranno diritto solo se le detrazioni saranno superiori all'imposta dovuta, per un importo pari alle detrazioni non fruibili, con limite massimo di Euro 1.200 annui

Abolizione ulteriore detrazione

Dal 01/01/2022

VIENE ABOLITA

l'ulteriore detrazione in favore dei lavoratori
con redditi compresi tra 28.000 e 40.000 euro

Altre detrazioni per familiari dal 01/01/2022

- Non ci saranno variazioni per le seguenti detrazioni:
- Detrazione per coniuge a carico
 - Detrazione per altri familiari a carico
 - Detrazione per figli a carico di età superiore a 21 anni

Detrazioni per figli a carico dal 01/03/2022

Per i mesi di GENNAIO E FEBBRAIO 2022

i lavoratori continueranno a percepire

**le detrazioni per figli a carico e l'Assegno per il Nucleo
Familiare come per l'anno 2021**

**Dal 01/03/2022 le detrazioni e gli ANF verranno sostituiti
dall'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI**

Assegno unico universale dal 01/03/2022

Come fare domanda

La domanda per il riconoscimento dell'Assegno deve essere inoltrata sul sito www.inps.it, accedendo con SPID, dal 1° gennaio di ogni anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione e il mese di febbraio dell'anno successivo.

- Per le domande pervenute entro il 28/02/2022, l'assegno verrà pagato da marzo 2022;
- Per le domande presentate entro il 30/06/2022, l'assegno verrà pagato dal mese successivo alla presentazione della domanda, e verranno corrisposti gli arretrati a partire da marzo 2022;
- Per le domande pervenute a partire dal 01/07/2022, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo alla presentazione e non verranno riconosciuti arretrati.

Assegno unico universale dal 01/03/2022

Variazione del nucleo familiare

In presenza di nascite avvenute durante il periodo di fruizione dell'assegno, la variazione del nucleo familiare deve essere comunicata **entro 120 giorni** dalla nascita del figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere **dal settimo mese di gravidanza**.

Assegno unico universale dal 01/03/2022

L'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE spetta:

- per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo
- sulla base della condizione economica del nucleo familiare determinata in base all'ISEE

Assegno unico universale

Beneficiari

- È un assegno mensile riconosciuto per ciascun figlio minorenni a carico
 - Per i nuovi nati decorre dal 7° mese di gravidanza
 - È riconosciuto fino al compimento del 18° anno d'età
- È riconosciuto per ciascun figlio a carico con disabilità, senza limiti di età

Assegno unico universale

Beneficiari

E' riconosciuto anche ai figli maggiorenni fino al compimento del 21° anno d'età (in tal caso l'assegno può essere corrisposto direttamente ai figli)

- se iscritti a un corso di studi
- se svolgono un tirocinio o un'attività lavorativa e possiedono un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui
- se registrati come disoccupati e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego
- se svolgono servizio civile universale

Assegno unico universale

Importi e maggiorazioni

- Per ogni figlio a carico **minorenne** è previsto un importo variabile sulla base della Dichiarazione ISEE, compreso tra Euro 175,00 mensili in caso di ISEE pari o inferiore a Euro 15.000 e Euro 50,00 mensili in caso di ISEE pari o superiore a Euro 40.000, o in caso di Dichiarazione ISEE assente
- Per ciascun figlio a carico di **età compresa tra 18 e 21 anni** non compiuti, l'importo mensile riconosciuto varia da Euro 85,00 a Euro 25,00
- Per ciascun figlio a carico successivo al secondo è prevista una maggiorazione che varia da Euro 85,00 a Euro 25,00

Assegno unico universale

Importi e maggiorazioni

- Per ciascun figlio a carico con disabilità minorenni è riconosciuta una maggiorazione che varia da Euro 105,00 a Euro 85,00 sulla base del grado di disabilità
- Per ciascun figlio a carico con disabilità di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti, spetta una maggiorazione dell'importo spettante ai figli maggiorenni, pari ad Euro 80,00 mensili
- Per ciascun figlio a carico con disabilità di età superiore a 21 anni è riconosciuto un assegno che varia da Euro 85,00 a Euro 25,00 sulla base dell'ISEE

Assegno unico universale

Beneficiari

Il richiedente l'assegno deve cumulativamente:

1. Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno, oppure essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere attività lavorativa per almeno 6 mesi
2. Essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia
3. Essere residente o domiciliato in Italia
4. Essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale

Assegno unico universale

Ripartizione tra i genitori

L'assegno è erogato al richiedente o, su richiesta, può essere ripartito in uguale misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale.

In caso di separazione o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

In caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.

Assegno unico universale

Misure soppresse dal 1° marzo 2022

L'assegno unico sostituirà le seguenti misure di sostegno:

- La detrazione per figli a carico di età inferiore a 21 anni
- L'assegno per il nucleo familiare
- L'assegno ai nuclei con almeno tre figli minorenni con ISEE inferiore a € 8.788,99
- L'assegno di natalità
- Il premio alla nascita o all'adozione
- Il fondo di sostegno alla natalità, diretto a favorire l'accesso al credito alle famiglie con uno o più figli di età inferiore a tre anni, tramite il rilascio di garanzie a banche e intermediari

Esonero contributivo per l'anno 2022

La Legge 234/2021 prevede **PER IL SOLO ANNO 2022**
un esonero contributivo parziale a favore dei lavoratori

nella misura di 0,8 punti percentuali

a condizione che

la retribuzione lorda mensile, parametrata su base mensile per
13 mensilità, **non sia superiore a Euro 2.692.**

Il calcolo e la verifica del massimale andranno effettuati
mensilmente, senza possibilità di compensazione o conguagli in
mesi successivi.



A cura di:

Studio Formaggioni Maria Luisa

Consulente del Lavoro

Grazie per l'attenzione